



CONFINDUSTRIA

# Position Paper

Gestione dei rifiuti  
rappresentati dai DPI  
durante l'emergenza  
COVID-19

16 aprile 2020

## 1. PREMESSA

Con riferimento alla corretta gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale (DPI), non riconducibili ad attività di sanificazione vera e propria, né tantomeno utilizzati da soggetti COVID positivi, ma derivanti dall' "ordinaria" attività produttiva ed utilizzate per porre in essere le necessarie misure di protezione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, Confindustria aveva predisposto una nota, il 20 marzo, con la quale aveva sollecitato le istituzioni nazionali affinché fornissero gli opportuni indirizzi sul territorio, per garantire la necessaria certezza, ma anche una risposta a questa fase emergenziale.

La proposta di Confindustria, mutuata dalle risoluzioni già adottate in alcuni territori (ad es. Regione Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto), era quella di dare indicazioni generalizzate a tutte le imprese sul territorio nazionale verso il conferimento di **tali rifiuti nella frazione urbana indifferenziata**<sup>1</sup>.

Riteniamo che questa sia ancora la soluzione più adeguata in grado di garantire una corretta gestione di questi materiali, tramite l'avvio a operazioni di smaltimento, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, del quantitativo sempre crescente di tali rifiuti e delle relative difficoltà delle imprese a trovare operatori in grado di gestire rifiuti, se ricondotti all'ambito dell'attività industriale.

Non si ritiene infatti assolutamente opportuno classificare tali rifiuti come speciali (a prescindere dal codice utilizzato, sia esso il codice CER 15 02 03 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02\*), il CER 15 02 02\* o il CER 180103\*.

---

<sup>1</sup> La Regione Lombardia, con propria nota del 13 marzo disponeva chiaramente che "i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati in coerenza con le indicazioni della scheda allegata predisposta dall'Istituto Superiore della Sanità".

## 2. MOTIVAZIONI ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI DPI NELLA FRAZIONE URBANA INDIFFERENZIATA PER AVVIO DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

La validità di tale richiesta si fonda su diverse argomentazioni elencate di seguito.

- **Origine:** i DPI usati nel corso delle attività produttive sono nella sostanza analoghi per quantità e qualità a quelli dei nuclei familiari ed il loro utilizzo deriva da un'emergenza esterna non correlata all'attività dell'impresa;
- **misure di precauzione:** le misure adottate dalle imprese (es. rilevazione della temperatura all'ingresso, indicazione ai lavoratori di astenersi dalla prestazione lavorativa in caso di sintomi, mantenimento della distanza interpersonale, dotazione di DPI che non potessero mantenere la distanza interpersonale prescritta) rendono il rischio infettivo connesso ai DPI usati in tale contesto analogo, se non inferiore, a quello dei DPI usati presso i nuclei domestici dove non evidentemente in atto analoghe misure per censire i malati di COVID-19;
- **rispetto delle indicazioni dell'ISS:** le imprese sono in grado di assicurare un più attento e sistematico rispetto delle misure indicate dall'ISS per manipolazione e confezionamento dei DPI usati;
- **incremento dei quantitativi e immotivata diversità di trattamento:** si sta registrando la tendenza, soprattutto da parte degli enti locali, ad emanare ordinanze o altri provvedimenti amministrativi tendenti all'utilizzo diffuso da parte dei cittadini di tali DPI (mascherine, guanti monouso, ecc.), il che genererà un volume elevato di questo tipo di rifiuti. Soluzioni diverse dal loro conferimento nell'ambito dei RSU e della raccolta indifferenziata a seconda del soggetto che li produce e dell'attività svolta (attività industriale o "normale" nucleo familiare) determineranno una sostanziale diversità di trattamento non giustificabile né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista della parità di trattamento. Infatti, si potranno avere tipologie di DPI utilizzati dal lavoratore nel corso della giornata, ad esempio per recarsi al lavoro o per rifornimenti alimentari identici a quelli impiegati nell'attività lavorativa. Pertanto, è evidente che le modalità di gestione non possono ragionevolmente che essere le medesime.

### 3. ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER

Per quel che riguarda l'attribuzione del codice, riteniamo che, per assimilare tali rifiuti prodotti nell'ambito di un'attività produttiva (a prescindere dal processo produttivo in cui vengono utilizzati, ma come prerequisito per rispettare le condizioni di sicurezza per i lavoratori), dobbiamo partire dal presupposto che i rifiuti in oggetto devono essere considerati non pericolosi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, attribuendo ad essi un codice della famiglia dei 20 *"Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata"*, ritenendo appropriato, più in dettaglio, il **200301 "Rifiuti urbani non differenziati"**.

Inoltre, non si ritiene fondato attribuire a tali rifiuti la classificazione come "speciali" per le seguenti ulteriori considerazioni:

- Non vi è alcuna evidenza della contaminazione di questi DPI da agenti patogeni o altro che ne giustifichi l'attribuzione di un CER pericoloso.
- Andrebbe attribuita obbligatoriamente una caratteristica di pericolo, come previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e dalla Comunicazione della Commissione Europea riguardante gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, e, nel caso dei DPI, l'unica caratteristica di pericolo attribuibile tra quelle dell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dal Regolamento 1357/2014/UE, sembrerebbe essere quella relativa del HP9 (Infettivo). Le modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP9 sono rimandate, dal Regolamento 1357/2014/UE, alle norme e alla legislazione dei singoli Stati Membri; nel caso dell'Italia, si fa riferimento al D.P.R. n. 254 del 2003 in materia di gestione dei rifiuti sanitari. Tale decreto, all'articolo 2, lettera d), confina l'attribuzione del rischio infettivo ai rifiuti con i soli codici 18 01 03\* e 18 02 02\* e, a titolo esemplificativo, riporta in Allegato I una serie di oggetti, tra cui le mascherine, ai quali è possibile attribuire tali codici (con caratteristica HP9), ma solo se sussistono una serie di condizioni<sup>2</sup>. È evidente come tali

---

<sup>2</sup> "2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

2b) siano contaminati da:

2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

condizioni non sono normalmente riscontrabili sui DPI utilizzati nei luoghi di lavoro, essendo circostanze prettamente legate ad ambienti sanitari e di cura dei pazienti. Pertanto, è evidente come l'attribuzione di un codice CER pericoloso, con conseguente caratteristica di pericolo HP9 (quindi per i soli codici 18 01 03\* e 18 02 02\*), non è coerente con le realtà e gli ambienti lavorativi delle imprese in questione, anche in questa fase straordinaria legata all'emergenza sanitaria ed epidemiologica. Inoltre, va evidenziato che per confermare la presenza della caratteristica di pericolo HP9 andrebbe analizzato il materiale organico eventualmente rilevabile sulla mascherina andando a ricercare la presenza del virus Sars-COV-2. Tale analisi andrebbe inevitabilmente ad aggiungersi alle numerose analisi che si stanno effettuando presso i laboratori in merito ai tamponi per confermare la presenza di casi di COVID-19 sul territorio e l'aggiunta delle analisi richieste dalle imprese non farebbe che appesantire ulteriormente i processi di rilevamento del virus presso i suddetti laboratori.

- Inoltre, a questo ultimo riguardo, si segnala che i codici che nelle scorse settimane si è pensato di attribuire (CER 15 02 02\* o il CER 180103\*) sono entrambi considerati **“codici a specchio”** ed è noto a tutti le difficoltà in termini di analisi e ricerca delle sostanze per la verifica dell'effettiva pericolosità e l'attribuzione della relativa caratteristica di pericolo. Come è noto, sulla questione inerente alla classificazione dei rifiuti con c.d. “codici a specchio”, si sono andate formando due tesi, ossia quella della “probabilità”, e quella della “certezza”. La prima, secondo cui la caratterizzazione del rifiuto dovrebbe riguardare solo le sostanze pertinenti, la seconda, per cui, di contro, sarebbe sempre necessaria la conoscenza esatta del rifiuto per escluderne la pericolosità.

Tali argomentazioni muovono dalle normative europee di riferimento, ossia il Regolamento della Commissione Europea sui rifiuti pericolosi (*Regolamento (CE) 18/12/2014, n. 1357/2014/UE, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*), e gli *Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea*

---

2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;”

(2018/C 124/01), le quali forniscono chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, locali, e alle imprese, riguardo la corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Tuttavia, come riportato dalla sopra citata comunicazione della Commissione Europea sulla classificazione dei rifiuti, per una corretta classificazione, è fondamentale compiere tutti gli sforzi possibili per identificarne la fonte (processo o attività che lo ha prodotto) e la tipologia. Non a caso, il medesimo documento della Commissione contenente gli Orientamenti tecnici, precisa che *“l'identificazione della voce più appropriata è una fase importante nella classificazione dei rifiuti e richiede una solida e onesta capacità di giudizio da parte dell'operatore, basata sulla sua conoscenza dell'origine del rifiuto e del processo che l'ha generato, nonché della sua composizione potenziale.”*

Premesse essenziali per ricorrere correttamente alla classificazione dei rifiuti come pericolosi sono, pertanto, la potenziale conoscenza dell'origine del rifiuto da parte dell'operatore e del processo che l'ha originato, premesse che, nei casi in analisi, non sussistono perché, evidentemente, sfuggono alla *solida e onesta capacità di giudizio dell'operatore*, il quale non può sapere se il DPI sia contaminato o meno dal virus.

- Il flusso dei rifiuti pericolosi, già in difficoltà prima dell'emergenza, sta registrando difficoltà crescenti per quel che riguarda i canali di sbocco e questa soluzione non farebbe che aggravare queste difficoltà in modo ingiustificato. Infatti, si segnala che, da ultimo rapporto ISPRA relativo all'anno 2017, le quantità gestite di rifiuti speciali con codici CER 15 pericoloso e con codici 18 pericoloso sono rispettivamente 184.000 tonnellate e 160.000 tonnellate. L'aumento esponenziale dell'utilizzo di DPI in tutti luoghi produttivi e non, come da protocollo di sicurezza, porterà sicuramente a quantitativi di almeno un ordine di grandezza maggiore rispetto a quanto attualmente è in grado di gestire l'infrastruttura del nostro Paese.
- A ciò va aggiunto che considerare tali rifiuti pericolosi provenienti da canali industriali creerà un canale di trattamento che si sovrappone a quello dell'urbano e non è del tutto

immotivata l'ipotesi che gli impianti di trattamento autorizzati a ricevere urbani e speciali daranno priorità ai rifiuti provenienti dal circuito urbano, per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale, mettendo in seria difficoltà le imprese nel tenere oltre il tempo strettamente necessario in azienda e con le dovute accortezze i rifiuti da DPI prodotti (il riferimento è in particolare al rispetto dei termini del deposito temporaneo).

#### **4. CONCLUSIONI**

In conclusione, si richiede a Codesto Ministero di esprimersi fornendo indirizzi in linea con questa impostazione, con l'obiettivo di garantire una gestione dei rifiuti volta ad evitare il propagarsi della contaminazione, ma nello stesso tempo evitare di mettere ancor più sotto pressione il sistema delle imprese con nuovi adempimenti tecnici e amministrativi, nonché quello di gestione dei rifiuti pericolosi, per i quali, come sappiamo, l'Italia sconta da tempo un deficit impiantistico, ricorrendo in maniera massiccia all'export, attività in questa fase, molto complicata.